

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1018

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico e artistico delle città «pelasgiche» del Lazio

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le origini delle antiche città pelasgiche e delle loro possenti fortificazioni si perdono nella notte dei tempi.

Esistono studi parziali, ricerche anche pregevoli e qualche significativo rilievo, ma una precisa valutazione storico-scientifica sul fenomeno delle città pelasgiche ancora in effetti deve essere effettuata, anche se si tratta di patrimoni immensi che investono in gran parte l'Italia centrale e in modo prevalente il Lazio coinvolgendo città e piccole comunità.

Nomi mitici e che evocano le leggende che hanno, nel passare dei secoli e di volta in volta, dato nome e fama alle meravigliose fortificazioni, definite volta a volta «pelasgiche», «ciclopiche», «minoiche» o «megalitiche» o «saturnie». Su di esse si sono esercitati non solo i più famosi nomi dell'archeologia italiana (Banti, Canina, Micali, De Cara, eccetera), ma anche illustri studiosi stranieri, tra i quali lo Schliemann, il Petit-Radel e il Middleton, formulando di volta in volta teorie suggestive, ma mai esaminando il «fenomeno delle mura poligonali» nella sua reale ampiezza e consistenza territoriale e corredando gli studi e le analisi degli strumenti tecnici d'indagine che il presente disegno di legge intende invece attivare. Occorre, finalmente, anche sotto il profilo della conoscenza e della valorizzazione turistica, dare alle mura, che Vitruvio definì, nel suo famoso Trattato, *opus antiquum quod incertum dicitur*, quella giusta valutazione storico-critica che costituisca la premessa indispensabile alla tutela ed alla salvaguardia di un patrimonio ingente ed in molti casi in stato di pietoso abbandono.

In merito alla datazione di tali opere alcuni studiosi vorrebbero farla risalire al VII-VI secolo avanti Cristo, mentre altri indicano un periodo alquanto anteriore.

Nella tarda età del bronzo, nel Lazio convivevano genti che parlavano idiomi che provenivano da ceppi diversi dell'area egea. Conosciamo ormai anche la cultura che ebbe i contatti con la nostra gente, per le scoperte archeologiche nelle zone del Mediterraneo orientale. Ed è solo durante l'età del bronzo recente (XIII-XII secolo) e le fasi meno evolute dell'età del bronzo finale (XII-XI secolo) che si nota l'uniformità culturale tra l'Etruria meridionale e il *Latium vetus*.

Si sa che in Italia, come in Grecia, le città e le loro acropoli furono edificate con due sistemi: quello a massi poligonali e quello a massi parallelepipedi.

In Grecia, al sistema preellenico seguì quello ellenico.

In Italia il sistema poligonale fu quello delle città del Lazio, che dovrebbero porsi almeno al XII-X secolo avanti Cristo.

Se non si accetta questa datazione, non si riesce a comprendere il perchè delle costruzioni poligonali del Lazio: si sarebbe imposto il sistema di costruzione etrusco, ma la storia insegna che gli Etruschi non ebbero mai il dominio del Lazio, come non ebbero influenza sull'architettura delle sue città, ma solo a Roma e sui Romani al tempo dei re, quando cioè i popoli del Lazio erano indipendenti e le loro città esistevano da più secoli prima di Roma.

Anche la toponomastica del Lazio ci assicura che la Grecia e noi abbiamo gli stessi padri; che le mura di Tirinto, di Micene e di cento altre città greche, come pure quelle di Boghaz-Koi, di Euiuk, di Assarlik, di Mindo, di Troia e di tutte le più antiche città dell'Asia Minore, sono state costruite con la stessa tecnica per la quale le nostre sfidano ancora i secoli.

Il professor Luigi Ceci, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1900-1901 nella Regia Università di Roma, recan-

te il titolo «Per la storia della Civiltà Italica», affermava: «La omotecnica dei monumenti poliedro-megalitici dell'Asia Minore, della Grecia e d'Italia ci si manifesta etnica e tradizionale, anziché autoctona e spontanea, quando l'indagine si estenda ai caratteri tutti che insieme collegano i monumenti antichissimi di cui si ragiona» e, da profondo glottologo, tenta di localizzare addirittura la provenienza di quei costruttori. Affermava infatti: «Noi conosciamo, per le glosse, per i nomi propri, per una serie di iscrizioni, la lingua del popolo della Caria. Essa non è né affine al greco, né ad altra lingua indo-europea, ma va congiunta con quelle lingue che siamo soliti chiamare dell'Asia Minore. Ora io ho comparato con la toponomastica della Caria tutti quei nomi di luogo del Lazio, della Sabina, del paese dei Volsci, degli Ernici che sono congiunti con le costruzioni ciclopiche, e che l'indagine non riesce a dichiarare al lume delle lingue italiane. Ebbene... molti nomi dell'Italia pelagica trovano i loro corrispondenti nella toponomastica della Caria».

Nella consapevolezza della necessità di un provvedimento di portata più ampia e riferito alla totalità delle città pelagiche ed in relazione alla duplice necessità di contenere le risorse e di realizzare un iniziale e parziale censimento di individuazione scientifica delle fortificazioni e delle città pelagiche, con il presente disegno di legge si propone un primo intervento localizzato nelle città minoiche del Lazio. Tale determinazione, ben lungi dal voler costituire privilegio, è sostenuta non solo dalla presenza territoriale più significativa di città megalitiche, ma anche dall'urgenza di interventi di consolidamento e di restauro delle mura e delle acropoli di cui trattasi, visto il loro incredibile stato di degrado. Peraltro, le scarse risorse degli enti locali interessati e un deteriorato concetto di sviluppo economico, incapace di puntare sulla valorizzazione dei «patrimoni» locali, non hanno consentito una piena e sicura valorizzazione culturale e turistica degli itinerari archeologici pelagici del Lazio. Il presente disegno di legge, considerando anche

il nuovo ruolo che la legge 8 giugno 1990, n. 142, riserva agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali nel settore della conservazione, valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali, destina finalmente alle citate comunità ed ai loro patrimoni archeologici una serie di strumenti e di risorse che finalmente, dopo secoli di rarefatto interesse, rivaluti e tuteli l'immane opera di questi nostri «ciclopi».

Per quanto riguarda l'Acropoli di Alatri e la cinta muraria anch'essa pelagica che delimita il centro storico, occorre fare un discorso a parte.

Nel ricco patrimonio archeologico della Ciociaria, per quanto attiene alla civiltà pelagica, l'Acropoli di Alatri è certamente l'esempio più spettacolare, tanto d'aver fatto esclamare nel secolo scorso a Ferdinando Gregorovius: «Quando vidi queste pietre nere e titaniche, conservate così bene come avessero soltanto degli anni, invece di essere antiche di millenni, la mia ammirazione per la potenza umana divenne molto più grande di quando avevo visto il Colosseo a Roma».

Ma, all'inizio degli anni '60, l'Acropoli alatrese, l'immenso «altare di rupi» meglio conservato tra quanti ne avanzano nei paesi bagnati dal Mediterraneo (come l'Acropoli di Micene nella Grecia continentale e quella di Tirinto nell'isola di Creta) cominciò a palesare i segni della sua plurimillennaria esistenza: qualche crepa qua e là, e una vistosa fenditura nell'angolo sud-est - il cosiddetto «Piazzale» - la cui altezza è costituita dalla sovrapposizione di quattordici filari di enormi massi sovrapposti.

Sicché quando, nel 1966, l'Ente provinciale del turismo di Frosinone organizzò (precedendo di qualche anno l'analoga iniziativa di «Italia Nostra», estesa a tutto il territorio nazionale) la «Mostra fotografica dei monumenti da salvare» nella provincia, corredata da un catalogo redatto con la consueta perizia da Luigi Alonzi, l'Acropoli di Alatri vi fu inclusa come bisognosa di un intervento di consolidamento di estrema urgenza. L'appello, sia pure dopo alcuni anni, non restò inascoltato e l'intervento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

auspicato fu realizzato con un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno utilizzato dalla Soprintendenza archeologica del Lazio.

Di recente, poi, è stato affermato che l'orientazione dell'assetto urbanistico della città di Alatri ha chiari riferimenti solstiziali.

L'uomo arcaico percepiva la realtà come imitazione di un archetipo celeste: il Tigri, secondo le credenze mesopotamiche, ha il suo modello nella stella Annunit, e l'Eufrate nella stella della Rondine; tutte le città babilonesi vantano il loro archetipo nelle costellazioni: Assur in Arturo, Ninive nell'Orsa Maggiore e Sipar nel Cancro. La forma dell'Acropoli di Alatri si richiama al modello geometrico della costellazione dei Gemelli, incumbente sulla città nei giorni del solstizio di estate. Alatri cioè è una città a quadra, cioè con gli assi nord-sud e est-ovest a croce, ortogonali. L'asse maggiore contiene una volta e mezzo quello minore. I due assi ortogonali dividono la città in quattro parti, e si incontrano in un punto che, di fatto, è il luogo geometrico delle porte equidistanti da quel punto, e sono aperte al nascere e al tramonto del sole nei giorni dei solstizi d'estate e d'inverno. Quel punto di incontro degli assi può dirsi il centro della città, e cade su massi che, certamente trattati dai costruttori, costituiscono l'*onphalos*, l'ombelico, della città, come in quelle antiche greche.

L'orientazione solstiziale di Alatri è stata oggetto di una relazione al Colloquio internazionale di archeologia e astronomia tenuto a Venezia dal 3 al 6 maggio 1989, che ha destato non poco interesse, dello studioso Don Giuseppe Capone.

Dopo qualche tempo, dal modo nuovo in cui defluivano le acque piovane si è dubitato che l'intervento compiuto avesse posto in pericolo la staticità del monumento e, a lungo andare, avrebbe provocato crolli che - così come sembrano imminenti nella cinta muraria che delimita il centro storico di Alatri - oltre ad arrecare una rovina, che non potrà essere più totalmente recuperata, porrebbero in grave pericolo la pubblica incolumità per la presenza nei pressi di abitazioni.

Sono allora cominciate le segnalazioni di quanto accaduto al Ministero per i beni culturali e ambientali da parte dell'amministrazione comunale (che ha anche indetto e organizzato un Seminario nazionale e uno internazionale di studi sulle mura poligonali), e del locale Archeoclub, ma si sono fino ad oggi ottenute soltanto vaghe e generiche assicurazioni di intervento.

Ad una ennesima sollecitazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali, ha recentemente risposto, per incarico del Ministro stesso, la responsabile della Soprintendenza archeologica per il Lazio con la lettera che vale la pena riportare: «L'importanza del circuito murario della città di Alatri e della sua Acropoli ed i complessi problemi inerenti la loro conservazione sono ben noti a questo ufficio, che da molti anni segue con attenzione la questione, anche, ove possibile per fondi a disposizione, con lavori di restauro statico.

Si deve in ogni caso sottolineare la difficoltà di intervenire sulle mura poligonali, sia per l'estensione del circuito murario che comporta impegni finanziari molto gravosi, sia da un punto di vista più strettamente tecnico, in quanto esse sono state realizzate in antico con l'uso di grandi blocchi più o meno lavorati, che si reggono per contrasto senza l'uso di alcun legante. Qualsiasi intervento di restauro deve pertanto tenere conto di tale caratteristica della struttura antica per cercare di non snaturarla ed è inoltre reso più complesso dalle modificazioni che nel tempo sono intervenute sulle situazioni ambientali circostanti, che vedono spesso a ridosso dei muri la presenza di imponenti costruzioni, la modificazione dei terreni e del regime delle acque.

Per quanto riguarda in particolare l'Acropoli, sono stati effettuati dei lavori di restauro negli anni settanta a seguito dei quali in alcuni punti sulla superficie dei muri si sono verificate delle formazioni biologiche di muffe e licheni: a tale proposito questo ufficio ha già attivato una collaborazione con l'Istituto centrale del restauro per la sperimentazione di prodotti che possano eliminare il problema.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'aspetto statico, recenti verifiche effettuate da tecnici di questo ufficio nei mesi scorsi hanno permesso di accertare che al momento non sussistono gravi ed urgenti problemi relativi alla statica delle mura dell'Acropoli. Viceversa essi si possono rilevare in maniera assai più preoccupante per il circuito murario urbano, che presenta diversi settori realmente pericolanti ed a rischio.

Questo ufficio in più occasioni negli ultimi anni ha richiesto fondi per intervenire sull'importante complesso; tali richieste, purtroppo, non hanno mai avuto buon esito. Inoltre, trattandosi di beni per la maggior parte di proprietà comunale, si è più volte sollecitato l'ente locale ad attivarsi per definire un progetto organico di intervento. Recentemente si è venuti a conoscenza che il comune di Alatri ha presentato alla regione Lazio una richiesta di finanziamento per un progetto di restauro, che però non è ancora stato trasmesso a questo ufficio e che ci si augura possa andare a buon fine».

La lettera, nella sua sconsolata ma esauriente descrizione dell'attuale situazione, non ha bisogno di molti commenti, anche se non convincerà quanti ritengono che le «muffe e licheni» sono il segno visibile che il deflusso delle acque piovane risulta radicalmente mutato da quello precedente i lavori di consolidamento degli anni settanta e compromette la stabilità del monumento.

Vale infine la pena di ricordare che nella XI legislatura il senatore Struffi, con il suo disegno di legge n. 1731, ha affrontato al Senato il problema in termini di iniziativa legislativa, mentre, successivamente, analoga proposta (atto Camera n. 3531) veniva presentata alla Camera dei deputati, primo firmatario l'onorevole Alveti.

Evidentemente i due parlamentari sono stati spinti nella loro iniziativa dal fatto che nel 1968, nel 1985 e nel 1993 il Parlamento ha licenziato leggi speciali riguardanti la cinta muraria di Urbino e di altri centri dell'antico Ducato, e dalla consapevolezza che le opere murarie pelagiche e soprattutto l'Acropoli di Alatri non hanno una importanza minore di quella del patrimonio culturale e monumentale dell'antico Ducato di Urbino e del Montefeltro.

L'anticipato scioglimento del Parlamento ha, poi, vanificato le proposte dei due parlamentari.

Con il presente disegno di legge si vuole confidare che finalmente - malgrado la limitatezza di risorse in Italia destinate alla conservazione dei nostri beni artistici e monumentali, che sembrano ammontare a oltre la metà di quelli del mondo intero - prevalga la considerazione che ogni ulteriore indugio nell'intervenire per la salvaguardia dell'Acropoli di Alatri può provocare una rovina che non potrà più avere riparo.

Si spera pertanto che la proposta trovi l'unanime consenso del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive e documentative del patrimonio storico-archeologico relativo alle fortificazioni in opera poligonale ed alle acropoli delle «città pelasgiche» del Lazio, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica e gli interventi di consolidamento e di recupero di tale rilevante patrimonio.

Art. 2.*(Attività di conoscenza e documentazione)*

1. L'attività di conoscenza e di documentazione di cui all'articolo 1 si esplica, in particolare, nella realizzazione scientifica con tecniche moderne di:

- a) rilievi comparabili delle cinte murarie mediante planimetrie su base aereofotogrammetrica;
- b) grafici dei prospetti dal loro esterno e dall'interno;
- c) sezioni significative;
- d) rilievi quotati di porte, di torri, torrioni ed altre fortificazioni annesse alla cinta di difesa;
- e) grafici con individuazione delle stratificazioni storiche;
- f) rilievi fotografici;
- g) analisi dei criteri di ideazione e di funzionalità dei sistemi difensivi e loro modificazioni nei secoli;
- h) indagini sulle distruzioni e trasformazioni;
- i) raccolta di iconografia antica e di bibliografia.

Art. 3.

*(Attività di valorizzazione culturale
e turistica)*

1. L'attività di valorizzazione culturale e turistica di cui all'articolo 1 si esplica, in particolare, nella promozione di:

- a) mostre;
- b) convegni;
- c) istituzione o completamento di musei storico-archeologici locali.

Art. 4.

*(Interventi: fase progettuale e fase
di realizzazione)*

1. Gli interventi per le finalità di cui all'articolo 1 sono effettuati, in particolare, in due fasi: la fase progettuale e la fase di realizzazione.

2. La fase progettuale d'indagine sullo stato attuale e di rilevazione dei fattori attivi o potenziali che possono provocare rischio di danneggiamento o distruzione di tratti di cinta muraria in opera poligonale è così articolata:

- a) indagine sulla stabilità dei terreni di fondazione;
- b) rilevazione delle zone in erosione;
- c) individuazione di falde sotterranee;
- d) studio dei deflussi delle acque superficiali e loro regolamentazione;
- e) studio delle condizioni strutturali degli elementi e della tenuta dei materiali;
- f) studio del rischio sismico;
- g) individuazione dei rischi derivanti da vegetazione infestante;
- h) individuazione dei rischi derivanti da traffico;
- i) individuazione dei rischi derivanti da interventi antropici non idonei: edificazione, passaggio di fognature, cavidotti, e simili;
- l) progetti di valorizzazione turistica che prevedono:

1) i percorsi turistici all'interno ed all'esterno delle mura, accessibili anche ad anziani disabili;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) la rimozione di barriere ed ostacoli, quali recinzioni, muri di separazioni;
- 3) le aree di sosta attrezzate, con panchine, verde, servizi turistici ed igienici;
- 4) gli impianti di illuminazione pubblica;
- 5) l'istallazione di segnaletica turistica e di pannelli didattici di tipo storico-archeologico;

m) progetti di interventi:

- 1) di consolidamento statico;
- 2) di restauri conservativi;
- 3) di rimozione di interventi impropri, con eliminazione di superfetazioni, di parti intonacate, di apposizione di tralicciature elettriche, di cartellonistica e in generale di quanto causi deturpazione e degrado.

2. La fase di realizzazione è così articolata:

- a)* interventi di valorizzazione turistica;
- b)* interventi di consolidamento e di restauro.

Art. 5.

(Definizione delle aree di intervento)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuabili per il recupero delle cinte murarie e delle acropoli dei comuni del Lazio nei quali sono state o saranno ritrovate e documentate scientificamente cinte murarie in opera poligonale.

Art. 6.

(Soggetti)

1. All'attuazione della presente legge concorrono: la regione Lazio, le province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti e i comuni di cui all'articolo 5.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, attraverso un

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apposito accordo di programma, definiscono ruoli e partecipazione alle finalità di cui all'articolo 1, ivi comprese le proprie partecipazioni finanziarie, tenendo conto delle rispettive competenze istituzionali, restando di competenza della regione Lazio la programmazione e l'indirizzo, di competenza delle province la conoscenza e la documentazione, di competenza degli enti locali gli interventi sui beni.

3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 4 avvengono sotto la sorveglianza della Soprintendenza archeologica per il Lazio e, ove di competenza, della Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici del Lazio.

Art. 7.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico di indirizzo delle attività di cui agli articoli 2 e 3 e degli interventi di cui all'articolo 4 è nominato con proprio decreto dal Ministro per i beni culturali e ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato è composto:

a) dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni artistici, architettonici, ambientali, archeologici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, che lo presiede;

b) dal soprintendente della Soprintendenza archeologica per il Lazio;

c) dal soprintendente della Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici per il Lazio;

d) da uno o più qualificati studiosi e ricercatori del settore archeologico;

e) da uno o più qualificati esperti di archeologia e storia urbana.

3. Il comitato tecnico-scientifico formula pareri obbligatori in riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, secondo i tempi e le modalità previste nel decreto ministeriale di nomina.

Art. 8.

(Fonti di finanziamento)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 113 miliardi per il 1994, di cui lire 8 miliardi per le attività di cui all'articolo 2, lire 5 miliardi per le attività di cui all'articolo 3 e lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, dei quali lire 5 miliardi prioritariamente destinate all'Acropoli e alle cinta murarie del comune di Alatri, da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in un apposito capitolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, nonché mediante eventuali sostegni tecnici e finanziari erogati dall'Unione europea o da istituzioni e società nazionali o internazionali pubbliche e private.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

